



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

DETERMINA DEL CONSERVATORE

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI REVOCA MASSIVA DOMICILI DIGITALI INATTIVI ANNO 2025 PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA E PISA e NOTIFICA MASSIVA

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione d'urgenza n. 2 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha nominato la sottoscritta Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 17 del 31/01/2023 con la quale è stata definita la macrostruttura dell'Ente, che si articola in 4 Aree dirigenziali, oltre alle funzioni in Staff al Segretario Generale;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 14 del 3/11/2022 con cui si è approvato il Programma di Mandato 2023–2027;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 13 del 31/10/2024 con cui si è approvata la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2025;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 16 del 19/12/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per l'anno 2025;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 148 del 19/12/2024 avente ad oggetto: "Budget direzionale e assegnazione obiettivi al Segretario generale anno 2025";

richiamata la determinazione del Segretario generale n. 473 del 31/12/2024 avente ad oggetto: "Assegnazione budget direzionale, obiettivi e incarichi ad interim alla Dirigenza - Anno 2025";

visto l'art. 3-bis comma 1 del D. Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "[...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...]"; gli stessi "hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo"; tutte le Pubbliche Amministrazioni, dal loro canto, sono obbligate a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione in via telematica, ad effettuare le proprie comunicazioni esclusivamente tramite il domicilio digitale, attuando quanto previsto dallo stesso art. 3-bis senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

visto l'art. 5-bis comma 1 del D. Lgs. 82/2005 che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della



comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”;

visto che tutte le Pubbliche Amministrazioni, dal loro canto, sono obbligate a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione in via telematica, ad effettuare le proprie comunicazioni esclusivamente tramite il domicilio digitale;

visti l'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (conv. con L. n.2/2009) e l'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (conv. con L. n.221/2012), così come modificati dall'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76, che impongono, il primo alle società, il secondo alle imprese individuali, di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive;

visto, in particolare, l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale, per quanto riguarda le società iscritte, “il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.”;

precisato che l'art. 16, comma 6-bis del D.L. 185/2008 prevede che l'ufficio del registro delle imprese provveda per le società inadempienti all'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e, contestualmente, all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata;

visto l'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 che per le imprese individuali con domicilio digitale inattivo prevede trascorsi 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione, la cancellazione del domicilio digitale e l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 2196 c.c. in misura triplicata contestualmente alla attribuzione del domicilio digitale d'ufficio;

ribadito, pertanto, che la cancellazione del domicilio digitale dal registro delle imprese effettuata d'ufficio con determinazione del conservatore è strettamente collegata e funzionale all'adozione di un successivo provvedimento d'ufficio di assegnazione di un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'impresa e contestuale accertamento della violazione amministrativa;

ricordata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015), che, per uniformare l'applicazione delle disposizioni normative da parte degli uffici del registro delle imprese, stabilisce il principio secondo cui i domicili digitali non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese con periodiche verifiche;

richiamata la delibera di Giunta n. 13 del 31.01.2023 con cui sono state approvate le Linee guida Unioncamere per l'assegnazione del domicilio digitale e la successiva determinazione dirigenziale n. 5 del 14 febbraio 2023 avente ad oggetto l'adozione del Disciplinare per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese, successivamente modificato con determinazione del 28 marzo 2024;

ricordato che il Disciplinare per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto atto a contenuto generale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n.33/2013;

richiamato, in particolare, l'art. 2 del Disciplinare (“Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione e assegnazione d'ufficio dei domicili digitali”), secondo cui “L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione dei domicili digitali inattivi e di



assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio a causa dell'inattività o revoca dello stesso”;

visto anche l'art. 3 del Disciplinare avente ad oggetto la “Cancellazione massiva d'ufficio dei domicili digitali inattivi: fasi del procedimento”, con puntuale indicazione delle varie fasi del procedimento che prende avvio con le seguenti attività:

a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società con domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, ma risultante inattivo;

b) pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione del conservatore di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio (cd. ‘massiva’) con contestuale assegnazione di un termine di 30 giorni per consentire alle imprese di comunicare con istanza telematica il nuovo domicilio digitale dell'impresa;

c) il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale ed è riportata nell'Albo camerale online;

d) diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;

considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese è in grado di estrarre con cadenza mensile gli elenchi delle imprese con sede nelle province di competenza della Camera di commercio TNO (Lucca, Pisa e Massa Carrara) il cui domicilio digitale risulta revocato, ed è pertanto possibile procedere all'adozione, mediante il presente atto, della determinazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio cd. ‘massiva’ con contestuale assegnazione di un termine di 30 giorni per consentire alle imprese di comunicare con istanza telematica il nuovo domicilio digitale dell'impresa, come previsto all'art. 3, lett b) del Disciplinare;

ritenuto di disporre l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio cd. ‘massiva’ relativamente sia alle società che alle imprese individuali delle tre province di competenza della Camera di commercio della TNO purché il relativo domicilio digitale risulti inattivo da un periodo superiore a n. 3 mesi così da poter ritenere che l'inattività del domicilio digitale non derivi dalla scadenza di un contratto per la fornitura di Pec non rinnovato con tempestività a causa di mero momentaneo ritardo;

considerate le Linee guida Unioncamere anche per la parte in cui si fa presente che i procedimenti d'ufficio in esame, regolati da disposizioni speciali, non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi esclusi dallo stesso art. 37 del D.L.76/2020, c. 2 bis, secondo cui dall'attuazione della norma in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre che dall'art. 3-bis comma 1 del D. Lgs. 82/2005 già ricordato, dovendo le amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

sottolineato come la necessità di avviare procedimenti d'ufficio di carattere massivo derivi esclusivamente dall'inadempimento della stessa impresa che non ha garantito validità e funzionalità del proprio domicilio digitale nel corso del tempo e che, anche fosse possibile all'Amministrazione agire diversamente, non sarebbe in ogni caso possibile la copertura dei costi mediante diritti di segreteria in quanto la comunicazione del domicilio digitale da parte delle imprese è un adempimento per cui le norme di legge stabiliscono un regime di esenzione da imposta di bollo e diritti;

ritenuto che il presente provvedimento possa essere adottato dal conservatore in forma massiva, avendo contenuto identico per una pluralità di imprese che presentano la stessa tipologia di irregolarità del domicilio digitale ad oggi risultante dal registro delle imprese;



visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

visto l'art 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari, con un unico oggetto, e che tale contesto ricorra per la cancellazione d'ufficio massiva dei domicili digitali revocati;

ritenuto che, sulla base dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, possa procedersi mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009), della comunicazione di avvio del procedimento, dato l'elevato numero di posizioni il cui domicilio digitale risulta revocato;

ritenuto opportuno affiancare alla pubblicazione sull'Albo camerale on line anche la pubblicazione sul sito web della Camera di commercio sia in home page che nell'apposita sezione dedicata al domicilio digitale, nonché l'invio di comunicazioni informative a Ordini professionali e Associazioni di imprese;

ritenuto che risponda a principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa avviare con il presente atto un procedimento d'ufficio per la cancellazione dei domicili digitali inattivi di una pluralità di imprese allo scopo di produrre effetti significativi sul sistema di pubblicità legale dell'impresa;

considerato che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

considerato, infine, che in occasione della campagna di cancellazione dei domicili digitali inattivi nel 2023 è stato verificato che la procedura automatizzata di cancellazione dei domicili digitali attua, al momento della sua elaborazione, controlli automatici stringenti che impediscono la cancellazione dei domicili digitali delle imprese che hanno regolarizzato la propria posizione, risultando dotate di un domicilio digitale attivo;

ritenuto fin da ora che, trascorsi i termini assegnati per comunicare un nuovo domicilio digitale, non sia necessario elaborare un elenco aggiornato di domicili digitali cancellabili in quanto inattivi, da allegare alla determinazione dirigenziale con cui viene disposta la cancellazione, proprio in considerazione dei controlli automatici sopra indicati, ben potendo dare immediatamente avvio alla cancellazione degli indirizzi di domicilio digitale non regolarizzati, come disposto dall'art 2 lettera g) del Disciplinare;

ritenuto in ogni caso opportuno pubblicare nell'apposita sezione dedicata del sito l'elenco delle imprese il cui domicilio digitale risulterà al termine della elaborazione effettivamente cancellato;

vista la proposta del responsabile del procedimento, individuato dall'art. 8 del Disciplinare nel responsabile del Servizio Registro imprese – Imprese individuali e Rea;



DETERMINA

1) di dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali, inattivi da un periodo superiore a n. 3 mesi, relativi a imprese individuali e società con sede in provincia di Massa Carrara, Lucca e Pisa, sulla base degli elenchi, estratti dagli archivi del Registro delle Imprese, suddivisi per Provincia che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante (allegato 1, allegato 2 ed allegato 3);

2) di disporre per le motivazioni in premessa indicate che la notifica della comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale revocato avvenga mediante pubblicazione nell'albo camerale online ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 fino al 15/09/2025;

3) di pubblicare con le stesse modalità di cui al precedente punto 2), e per le stesse finalità, anche gli elenchi delle imprese destinatarie della notificazione (suddivisi per Provincia, imprese individuali e società), allegati alla comunicazione di avvio del procedimento;

4) di comunicare alle imprese ricomprese negli elenchi di cui al punto 1), contestualmente alla pubblicazione degli stessi e alla comunicazione di avvio del procedimento, che entro il 15 settembre 2025 possono regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo domicilio digitale mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ovvero semplicemente riattivando il domicilio digitale revocato ancora presente in visura; in alternativa, è possibile fare opposizione al presente atto con motivata richiesta scritta indirizzata alla Camera di commercio all'indirizzo: cameradicommercio@pec.tno.camcom.it;

5) di pubblicare notizia del presente atto sul sito camerale sia in home page che nella apposita sezione dedicata al domicilio digitale, con link alla pagina dell'albo camerale dove sono altresì pubblicati gli elenchi delle imprese destinatarie del procedimento di cancellazione;

6) di disporre fin da ora, decorso il termine di cui al punto 4), il riesame di tutte le posizioni di cui agli allegati n.1, n.2 e n.3 per le quali non risulti l'aggiornamento del domicilio digitale o la presentazioni di opposizioni meritevoli di accoglimento e, quindi, di attuare la conseguente cancellazione dal registro delle Imprese dei domicili digitali che risultino ancora inattivi mediante procedura di cancellazione cumulativa compiuta con modalità automatizzate dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;

7) di riservarsi di decidere con apposita determinazione dirigenziale circa la cancellazione dei domicili digitali per quelle posizioni per le quali sia stata presentata motivata opposizione alla cancellazione;

8) di pubblicare nell'apposita sezione del sito l'elenco delle imprese per le quali il domicilio digitale sia stato effettivamente cancellato dalla visura camerale all'esito della procedura automatizzata di cancellazione dei domicili digitali inattivi;

9) di adottare successivamente alla cancellazione, apposita determinazione per avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale.

IL CONSERVATORE
D.^{ssa} Alessandra Bruni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.